



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio della Segreteria del Provveditore

AL SIG. PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO
NAPOLI

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
NAPOLI

AL SIG. DIRETTORE DELLA CASA CIRCONDARIALE
NAPOLI-SECONDIGLIANO

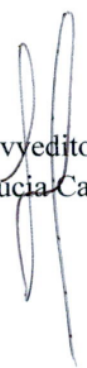
AL SIG. GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE
RESITRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE
NAPOLI

Oggetto: Protocollo di intesa per la promozione di progetti di lavoro di pubblica utilità.

Facendo seguito a precorsi contatti, si trasmette il Protocollo di intesa siglato con le SS.LL., per quanto di competenza.

Cordiali saluti.

Il Provveditore
Dott.ssa Lucia Castellano





Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale della Campania



Corte di Appello di Napoli



Casa Circondariale "P. Mandato"
Secondigliano - Napoli



Garante regionale delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale



Consiglio Regionale Campania

PROTOCOLLO DI INTESA

per la promozione di progetti di lavoro di pubblica utilità

TRA

Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per la Campania (di seguito denominato P.R.A.P.) con sede a Napoli, Via Nuova Poggioreale n. 167, nella persona del Provveditore dott.ssa Lucia Castellano

E

Corte d'Appello di Napoli, nella persona del Presidente dott.ssa Maria Rosaria Covelli

E

Direzione Casa Circondariale "Pasquale Mandato" Secondigliano Napoli, con sede in Via Roma verso Scampia n. 350, nella persona del Direttore, dott.ssa Giulia Russo

E

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Campania, prof. Samuele Ciambriello

E

Consiglio regionale della Campania, nella persona del Presidente del Consiglio regionale dott. Gennaro Oliviero, con sede in Napoli, Centro Direzionale isola F/8

VISTI

- La legge 354/75, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e successive modifiche, in particolare laddove prevede:
 - all’art. 15 come novellato dal d.lgs 2 ottobre 2018, n. 124 che *“il trattamento del condannato e dell’internato è svolto avvalendosi, tra gli altri elementi del trattamento, del lavoro e della partecipazione a progetti di pubblica utilità, agevolando opportuni contatti con il mondo esterno”*;
 - all’art. 17 che *“La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all’azione rieducativa”*;
 - all’art. 20 che *“negli Istituti penitenziari (...) devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro...”* e che *“agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro (...), non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili”*;
 - all’art. 20 ter, introdotto dal citato decreto legislativo, che *“I detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell’ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative. La partecipazione ai progetti può consistere in attività da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato (...) sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 47 co. 1 del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 (...). Si applicano le disposizioni dell’art. 21, co. 4 e, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 48 del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, nonché quelle del D.M. della Giustizia 26 marzo 2001 (...). I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro di pubblica utilità svolto all’esterno in condizioni idonee a garantire l’attuazione positiva degli scopi previsti dall’art. 15 (...). Il numero e la qualità dei progetti di pubblica utilità promossi dagli Istituti penitenziari costituiscono titolo di priorità nell’assegnazione agli stessi dei fondi di cui all’art. 2 co. 2 lettere a) e d) del D.P.C.M. 10 aprile 2017 n. 102, nei termini e secondo le modalità stabilite dalle apposite disposizioni di attuazione adottate dalla Cassa delle Ammende”*;
- Il D.P.R. 230/2000, Regolamento recante “Norme sull’Ordinamento Penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”, in particolare laddove prevede:
 - all’art. 1 che *“il trattamento rieducativo (...) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale”*;
 - all’art. 27 che la persona giunga ad *“una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l’interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa”*;
 - all’art. 68 co. 6, che le Direzioni degli Istituti e dei Centri di Servizio Sociale curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa;
- l’art. 48 del D.P.R. 230/2000;
- la Nota del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 10 agosto 2018 *“Attività lavorativa dei detenuti – Protocolli di intenti”*, con la quale si invitano le



articolazioni dell'Amministrazione Penitenziaria (Direttori di Istituto e Provveditori Regionali) a d'adoperarsi in maniera congiunta ovvero autonoma per promuovere anche con organismi pubblici locali *"accordi e rapporti di collaborazione che favoriscano o creino situazioni di lavoro per i detenuti, soprattutto con attività da effettuarsi all'esterno dell'Istituto penitenziario e che garantiscano servizi ed obiettivi di pubblica utilità e preminente interesse pubblico"*;

CONSIDERATO CHE

- nello spirito dell'art. 27 della Costituzione, il trattamento rieducativo dei soggetti detenuti deve tendere al *reinserimento sociale degli stessi*;
- il lavoro all'interno ed all'esterno degli Istituti Penitenziari, anche accompagnato da opportune iniziative di formazione e *tutoring*, rappresenta uno strumento fondamentale di rieducazione, recupero e reinserimento sociale dei soggetti detenuti in espiazione di pena definitiva;
- il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, intende promuovere ogni iniziativa tesa allo sviluppo delle attività lavorative in favore della popolazione detenuta, al fine di ridurre il rischio di recidiva e recuperare alla comunità il reo;
- lo svolgimento di attività lavorativa a beneficio della collettività può costituire anche una forma di riparazione che il condannato realizza nei confronti della società quale parte offesa del fatto criminoso commesso e un'attività di indubbia valenza per il reo, in quanto effetto e momento di un processo dinamico di ricongiungimento sociale;
- lo svolgimento di attività lavorativa di pubblica utilità nell'ambito di uffici giudiziari, oltre a produrre un taglio dei costi agli uffici stessi, anch'essi in affanno per la generalizzata contrazione dei capitoli di bilancio, amplifica la forza risocializzante dell'Istituto previsto dall'art. 21 O.P., rappresentando le strutture dell'Amministrazione della Giustizia i primi presidi di legalità;
- lo sviluppo di occasioni di reinserimento sociale richiede il coinvolgimento sinergico delle istituzioni presenti sul territorio;

la Corte d'Appello di Napoli, facendo proprio lo spirito dell'art. 27 della Costituzione e condividendo con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Campania gli obiettivi declinati, manifesta la propria disponibilità a collaborare per sviluppare iniziative di reintegro sociale del personale detenuto, venendo nel contempo incontro, con l'adozione dell'istituto del Lavoro di Pubblica Utilità, alle esigenze di alcuni suoi uffici gravati da carenza di personale per lo svolgimento di lavori di medio profilo tecnico, da svolgersi presso i locali dell'archivio e degli uffici giudiziari di competenza del distretto della Corte d'Appello di Napoli, secondo le esigenze degli stessi uffici in ordine alla tenuta degli archivi, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 25 DPR n. 1409/1963.

Tutto ciò premesso si conviene e si sottoscrive, fra i soggetti interessati, il seguente

PROTOCOLLO DI INTESA

Art. 1

Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa che viene stipulato, nel rispetto delle reciproche competenze e finalità istituzionali, per l'attuazione di un intervento volto a coniugare il recupero sociale dei detenuti ristretti negli istituti penitenziari della regione Campania con l'efficienza dei servizi resi alla collettività dagli uffici giudiziari del distretto della Corte d'Appello di Napoli, presso cui verranno rese le prestazioni, da effettuarsi tramite

progetti di lavori di pubblica utilità nel rispetto della vigente normativa e dei diritti fondamentali della persona umana, riconosciuti dalla normativa internazionale, nazionale e regionale in materia.

Art. 2

Finalità e obiettivi

Le attività di Pubblica Utilità di cui al presente Protocollo di Intesa riguarderanno lo svolgimento, nei locali dell'archivio e degli uffici giudiziari presso la Corte d'Appello di Napoli del lavoro di riordino e scarto dei documenti individuati dai responsabili degli uffici, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 25 D.P.R. n. 1409/1963, attività che i detenuti coinvolti nel progetto effettueranno in maniera continuativa, dal lunedì al venerdì per quattro ore dalle 9:30 alle 13:30, e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Dall'attività prestata non potrà derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro, né di natura subordinata né di carattere autonomo, con l'Amministrazione della giustizia.

L'esecuzione del presente protocollo non determina l'assunzione di alcun impegno di natura contabile ed economica per la Corte d'Appello di Napoli.

Art. 3

Impegno delle Parti

Il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Campania si impegna a dare impulso alle attività propedeutiche alla individuazione dei soggetti da ammettere al lavoro di pubblica utilità e ad assicurare il coordinamento tra le Parti per il buon andamento del progetto.

La Casa Circondariale "Pasquale Mandato" Secondigliano Napoli si impegna a individuare i soggetti che verranno ritenuti idonei al progetto dall'Equipe di Osservazione e Trattamento. L'adesione al progetto avverrà in ogni caso su base volontaria e sarà sottoposta al giudizio della Magistratura di Sorveglianza per l'emissione dei provvedimenti di competenza.

Il Consiglio regionale della Campania ed il Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Campania si impegnano ad assicurare i fondi per la copertura delle spese per la Responsabilità Civile per ciascun detenuto incaricato dell'esecuzione del progetto, provvedendo ad erogare direttamente alla Casa Circondariale il relativo importo previsto per l'avvio dell'attività di P.U.; il Consiglio regionale e il Garante si impegnano altresì a corrispondere a n. 4 detenuti ammessi all'attività di P.U. un premio incentivante per la durata massima di mesi 6 (sei) pari ad un totale di Euro 1.000 cadauno che sarà anch'essa erogata direttamente alla Direzione della Casa Circondariale successivamente al momento del rendiconto. Pertanto, il premio incentivante verrà corrisposto per un periodo limitato - 6 mesi massimo -, certamente inferiore alla durata del progetto - non inferiore ad 1 anno -. Nel caso in cui un detenuto, per qualsiasi causa, cessasse prima del periodo dei sei mesi, si provvederà a liquidare il premio incentivante in ragione del periodo di effettivo lavoro svolto.

La Corte d'Appello di Napoli provvederà all'attivazione della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i detenuti coinvolti nei progetti di P.U. attraverso richiesta al servizio telematico dell'Inail, a valere sulle risorse dell'apposito Fondo nazionale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Circolare n. 2 INAIL del 10.01.2020).



Art. 4

Gruppo di lavoro

Le Amministrazioni che sottoscrivono il presente protocollo si impegnano ad istituire un gruppo di lavoro congiunto deputato alla pianificazione e al monitoraggio periodico del progetto, nonché alla individuazione delle concrete modalità operative dello svolgimento delle attività di pubblica utilità indicate all'articolo 2.

Art. 5

Durata

La durata del presente accordo è stabilita in due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende rinnovato tacitamente per un periodo uguale, salvo disdetta da comunicare per iscritto alla controparte almeno 30 giorni prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti,

Napoli,

Per il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Provveditore
Dott.ssa Lucia Castellano

Per la Corte d'Appello di Napoli.

Il Presidente

Dott.ssa Maria Rosaria Covelli

Per la Casa Circondariale "Pasquale Mandato" Secondigliano Napoli

Dott.ssa Giulia Russo



Il Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Dott. Samuele Ciambriello

Il Presidente del Consiglio regionale della Campania

Dott. Gennaro Oliviero